

**RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI  
RELATIVI AL SERVIZIO DEFINITIVAMENTE ACCREDITATO "CASA RESIDENZA PER ANZIANI  
NON AUTOSUFFICIENTI" DENOMINATO "VALLONI 1" SITO IN RIMINI, VIA DI MEZZO N,1 -  
DISTRETTO DI RIMINI**

In Rimini con la presente scrittura privata da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge, tra i signori:

**Il Comune di Rimini**, Codice fiscale e Partita IVA 00304260409, con sede legale a Rimini, Piazza Cavour n.27, quale Soggetto committente e quale Soggetto istituzionalmente competente per l'ambito distrettuale al rilascio dell'accreditamento, rappresentato da Fabio Mazzotti, e domiciliato per la carica in Rimini presso la Residenza Municipale, il quale agisce nella sua veste e qualifica di Capo Dipartimento Servizi di Comunità e sottoscrive il presente contratto ai sensi della disposizione del Sindaco prot. n.56902 del 27 febbraio 2019”;

**l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna**, Distretto di Rimini, Codice fiscale e Partita IVA 02483810392, con sede legale in Via De Gasperi, 8 - Ravenna, d'ora in poi denominata, per brevità, anche Azienda USL – quale Soggetto committente per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario e quale Soggetto individuato in ambito distrettuale per l'attività amministrativa tecnico-contabile e gestionale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), per i servizi finanziati dal fondo medesimo - rappresentata dal Direttore del Distretto di Rimini, Saverio Lovecchio, il quale agisce munito dei necessari poteri per dare esecuzione alla Deliberazione n.1069 del 7 Ottobre 2014;

**(d'ora in poi denominati soggetti committenti)**

dall'altra

**ASP Valloni Marecchia** - Codice fiscale e Partita IVA 04265920407, con sede legale in Rimini, Via di Mezzo n,1 di seguito per brevità denominato anche soggetto gestore, rappresentato da Giancarlo Ferri, in qualità di Legale rappresentante del soggetto gestore;

**(d'ora in poi denominato soggetto gestore)**

**Visti** i seguenti atti:

- D.G.R. n. 1378/1999 “Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari” come successivamente integrata e modificata;
- D.G.R. n. 564/2000 e s.m.i. “Direttiva Regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di Aids”;

- art. 38 L.R. n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” così come modificato dall’art. 39 L.R. n. 20/2005;
- art. 51 L.R. n. 27/2004, istitutivo del Fondo regionale per la non autosufficienza;
- D.G.R. n. 509/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
- D.G.R. N. 772/2007 "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/03 e succ.mod.”;
- Circolare Regionale n. 7 del 25 giugno 2007 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successiva nota prot. n. PG/2010/128866 del 12/05/2010 del Servizio Governo dell’Integrazione Socio Sanitaria e delle Politiche per la Non Autosufficienza della Regione Emilia-Romagna che aggiorna il costo orario per il personale infermieristico e riabilitativo;
- D.G.R. n. 1206/2007 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR 509/2007”;
- D.G.R. n. 1230/2008 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza- programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità;”
- art. 23 L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari;
- D.G.R. n. 514/2009, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari” e successive modifiche e integrazioni;
- D.G.R. n. 2109/2009 e s.m.i., relativa alla composizione e alle modalità di funzionamento dell’organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP) per la verifica dei requisiti per l’accreditamento;
- D.G.R. n. 273/2016 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”, come modificata con D.G.R. n. 1516/2018 e D.G.R. n. 1429/2019, fatte salve ulteriori modifiche e integrazioni;
- Vista la convenzione sottoscritta in data 07/03/2018 ai sensi dell’art. 30 del T.U. D.lgs. 267/2000 tra gli Enti Locali del Distretto di Rimini Nord e l’Azienda USL di Rimini, avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dell’integrazione socio sanitaria nel Distretto di Rimini. Triennio 2018-2020” ed in particolare l’art. 6.1, comma 4, che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 (punto 3 dell’allegato 1), individua il Comune di Rimini quale soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell’accreditamento e attribuisce al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Rimini la

responsabilità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in materia sociale e socio-sanitaria, che di seguito si riporta:

“L'attività concessoria e di controllo per l'accreditamento sociosanitario è svolta dal dirigente preposto ai servizi sociali del Comune di Rimini, in vista di tale fine individuato come ente capofila. L'attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento è svolta dall'Ufficio di Piano”;

**Premesso che** con Determinazione Dirigenziale n° 2238 del 29/12/2014 del Capo Dipartimento Servizi di Comunità del Comune di Rimini è stato concesso a favore di ASP Valloni Marecchia - Codice fiscale e Partita IVA 04265920407, con sede legale in Rimini, Via di Mezzo n,1, l'accreditamento definitivo per il Servizio di Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti denominato Valloni 1; confermato con Determinazione Dirigenziale n. 2624 del 28/12/2015 con scadenza al 31/12/2019, con possibilità di rinnovo per uguale periodo;

**Dato atto** del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Rimini, l'Azienda UsI della Romagna e l'ASP Valloni Marecchia per la gestione del Servizio di Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti denominato Valloni 1 del 03/08/2017;

**Viste** le determinazioni dirigenziali n.3609 del 24/12/2019 e n.723 del 31/03/2020 con le quali sono stati prorogati i contratti di servizio fino al 30/09/2020;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale del Comune di Rimini – Dipartimento Servizi di Comunità – n.3338 del 12/12/2019 con la quale è stato rinnovato l'accreditamento definitivo fino al 31/12/2024 ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 e s.m.i, a favore di ASP Valloni Marecchia per la gestione del Servizio di Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti denominato Valloni 1;

**Atteso che** dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., non risultano in capo al soggetto gestore del servizio cause idonee ad escludere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

## **ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI RINNOVO**

1. I soggetti committenti, come sopra rappresentati, concedono al soggetto gestore, che come sopra rappresentato accetta, il rinnovo con modifiche del contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio definitivamente accreditato ai sensi della D.G.R. n. 514/2009 e s.m.i. di Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti presso la struttura accreditata sopra indicata, per il numero di posti indicato nell'allegato 1 al presente contratto.
2. Il rinnovo viene disposto agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatte salve le modifiche indicate nei successivi articoli del presente contratto di rinnovo e gli allegati tecnici allegati al presente contratto.
3. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto hanno ad ogni effetto valore di patto.
4. La mancata sottoscrizione degli allegati tecnici, in quanto parti integranti e sostanziali del contratto, determina l'invalidità del contratto nel suo complesso.
5. Non sono ammesse condizioni sospensive all'efficacia del contratto e/o dei suoi allegati.

## **ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DI RINNOVO**

1. Il presente rinnovo è stabilito dal 01/10/2020 e fino al 31/12/2024.
2. Alla scadenza non è previsto ulteriore rinnovo, fatti salvi specifici provvedimenti in merito assunti dalla Regione Emilia Romagna.

## **ART. 3 – FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE**

L'Art. 7 A.5 del contratto originario viene così sostituito:

### **AUSILI PROTESICI DI CUI AL DPCM 12/01/2017 e s.m.i.**

1 L'Azienda USL della Romagna garantisce la fornitura degli ausili protesici di cui al DPCM 12/01/2017, esclusi gli elementi che non richiedono interventi di personalizzazione (es. materassi e cuscini antidecubito generici, tavolini per seggette, etc.)

2. Il soggetto gestore deve avere in dotazione:

letti articolati + aggiuntivi

materassi antidecubito

cuscini antidecubito

carrozine rigide e pieghevoli standard fino a 50 cm di seduta non personalizzate

sedie doccia/wc

deambulatori da interno

sollevatori mobili elettrici ad imbracatura.

3. Possono comunque essere prescritti ausili personalizzati sulla base della valutazione del medico fisiatra di struttura pubblica che di norma si avvale delle competenze del fisioterapista dipendente dell'Azienda USL committente.

4. Tali ausili seguono l'assistito in caso di trasferimento ad altra struttura o di ritorno al domicilio e rimangono di proprietà dell'Azienda USL forniti nominalmente all'assistito in comodato d'uso.

5. In caso di decesso o trasferimento di un ospite a cui è assegnato un ausilio personalizzato, il soggetto gestore deve informare direttamente l'Azienda USL - U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari - Ufficio Territoriale di riferimento, affinché sia possibile o effettuare il ritiro del presidio o tenere monitorato il luogo in cui l'ausilio è dislocato. E' fatto divieto al soggetto gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti. Se nel corso della vigenza del presente contratto entreranno in vigore modifiche normative, nazionali o regionali, o se l'Azienda USL dovesse definire percorsi di erogazione degli ausili riguardanti i servizi socio sanitari le parti si riservano di incontrarsi per definire le modalità ed i tempi di applicazione della normativa o dei percorsi AUSL.

#### **ART. 4 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

1. L'Art. 18 del contratto originario viene così interamente sostituito:

I pagamenti dei corrispettivi dovuti dal Committente AUSL al soggetto gestore saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture mensili o equipollente documento fiscale (distinte per tipologia di servizio e prestazione resa) e debitamente documentate, anche mediante autocertificazioni.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a:

**Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna**

**Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)**

**Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.**

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale (dal 01/01/2021) come rilevabile dall'ID PEPOL;
- dettaglio fornitura/servizio prestato;
- codice CIG (quando applicabile);
- codice CUP (quando applicabile).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto,

Letto, approvato, sottoscritto,

**I SOGGETTI COMMITTENTI:**

Per il Comune di Rimini

Per l'AUSL – Distretto di Rimini

**IL SOGGETTO GESTORE:**

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 1 "DATI TECNICI ED ECONOMICI DEL SERVIZIO  
DAL 01/10/2020  
STRUTTURA "ASP VALLONI"  
ANNO 2020  
POSTI ACCREDITATI N.65**

	A	B	C	D	Totale
Classificazione ospiti valevole per il 2020	20	4	41	0	65
Costo del lavoro di riferimento in base al case-mix del servizio	41,84				

	A	B	C	D	Totale
Classificazione ospiti valevole per il 2020	20	4	41	0	65
Costo di riferimento regionale per il servizio in base al case mix	quota massima retta utente				quota a carico FRNA
Costo del lavoro in base al case mix del servizio	50,05				35,59
	41,84				
<b>Elementi di flessibilità in diminuzione</b>	<b>diminuzione totale</b>				<b>quota diminuzione FRNA</b>
Indicare numero ore settimanali animatore su posti convenzionati	39	0	0	0	0
<b>Elementi di flessibilità in aumento</b>	<b>aumento totale totale</b>				<b>quota aumento FRNA</b>
costo del lavoro rispetto a quanto indicato nell'allegato A della DGR 273/2016	49,81	4	0	4	4
Soggetto gestore pubblico al quale si applica un regime fiscale IRAP più oneroso DGR 273/2016	1,75	0	0	1,75	1,75
gestioni particolari pubbliche DGR1516/2018	1,30	0	0	1,30	1,30
<b>Costo del servizio rideterminato in base agli elementi di flessibilità e agli standard di qualità di cui ai punti 3.1 e 3.2 della DGR 273/2016</b>	<b>totale costo</b>				<b>quota a carico FRNA</b>
	92,69				50,05
					42,64

Figura Professionale	numero operatori a tempo pieno in unità equivalenti da garantire	numero operatori a tempo pieno in unità equivalenti dati	NOTE
RAA	2,16	3,00	
ANIMATORE	1,08	1,08	
COORDINATORE	1,08	1,00	
OSS	27,42	29,89	



**DENOMINAZIONE STRUTTURA VALLONI (ASP)**

**CASA RESIDENZA PER ANZIANI (CRA)**

Posti ordinari n° 65	Responsabile Attività Sanitarie (RAS)	Assistenza Infermieristica	Assistenza Riabilitativa (FT)	Assistenza Medica
Parametro applicato	5 ore sett/25pl	1/12 (1 operatore a tempo pieno pari a 1.548	1/60	5 ore sett/25pl
n° ore settimanali	13 h	161 h 21 min	32 h 15 min	13 h (MMG)
n° ore annue	676	8390	1677	

<b>Nominativo RAS</b>  <b>Gobbi Antonella</b>	Per l'assistenza infermieristica + RAS l'Azienda USL rimborsa n. <b>5,86</b> infermieri a tempo pieno equivalente, dipendenti dal soggetto gestore con <b>CCNL Enti Pubblici ASP</b> per un quantitativo pari a n. ore <b>9066</b> totali annue da effettuare in una turistica sviluppata nelle <b>12 ore</b> .	Per l'assistenza riabilitativa l'Azienda USL rimborsa n. <b>1,08</b> fisioterapisti a tempo pieno equivalente, con contratto <b>libero professionale</b> .
---	---	--

1. Con riferimento al "**Responsabile delle Attività Sanitarie (RAS)**" nella Casa Residenza Anziani (CRA), viene data applicazione a quanto previsto nel Requisito Specifico SPRA 2.1.7 – Allegato D.2.3 della DGR 715/2015 "**Accreditamento Sociosanitario: modificazioni e integrazioni**", con monte ore settimanale proporzionato in base al numero di PL contrattualizzati. Le attività di coordinamento, svolte dal Responsabile individuato dal soggetto gestore, dovranno essere ben distinte, alternative e non sostitutive né integrative dei livelli di assistenza diretta necessari e concordati e dunque devono essere scorporate dalla turnistica dedicata all'assistenza. Inoltre, tali attività devono essere rese contestualmente alle ore di assistenza infermieristica, in giornate identificate a priori e comunicate, assieme al nominativo del RAS, all'AUSL, nella persona del

Referente per il controllo di qualità per le prestazioni sanitarie. Il soggetto gestore si impegna a svolgere le funzioni di RAS nel pieno rispetto delle modalità sopra riportate. In caso di assenze del RAS superiori a 25 giorni consecutivi il soggetto gestore dovrà comunicare alla Committente Azienda USL il nominativo di un eventuale sostituto.

2. Per quanto concerne le ore di aggiornamento tecnico professionale specifico, attinente alle mansioni svolte, devono essere effettuate almeno 12 ore anno/per unità a tempo pieno equivalente (aggiuntive rispetto al monte ore di assistenza), con esclusione della formazione obbligatoria in tema di sicurezza. Tali attività formative, con la specifica del tempo impiegato e dell'argomento trattato, dovranno essere documentate, se richiesto, all'Azienda USL.
3. In riferimento all'assistenza, sia infermieristica che riabilitativa, i turni devono essere svolti così come previsti nella matrice dei turni trasmessa all'Azienda USL.
4. L'AUSL riconosce a rimborso le prestazioni Infermieristiche e Riabilitative (comprese quelle del Responsabile delle Attività Sanitarie) esclusivamente fino al numero di operatori a tempo pieno equivalenti indicati nel presente Allegato. Rimane convenuto che l'AUSL rimborserà gli operatori a tempo pieno equivalente in aderenza all'attività infermieristica e riabilitativa effettivamente svolta.
5. In ottemperanza alla normativa vigente, si precisa che:
  - Per il personale sanitario, infermieristico e/o riabilitativo, l'Azienda USL rimborserà la spesa totale del numero di unità a tempo pieno equivalente indicate nel presente allegato tecnico ed esclusivamente nei limiti di costo sotto specificati, a seguito di presentazione di richiesta di rimborso adeguatamente documentata o da corrispondenti autocertificazioni. Non si riconoscono ulteriori retribuzioni aggiuntive, incentivanti o ad personam così come indicato nella Circolare 7/2007 all'Allegato 1 – Linee di Indirizzo – Personale - punto 4.
  - In applicazione della determinazione dirigenziale dell'Azienda USL della Romagna n. **2232 del 12 luglio 2018** e n. **4322 del 31 dicembre 2019** per il personale infermieristico con **CCNL Enti Pubblici ASP** operante in una turnistica diurna, si riconosce un costo annuo onnicomprensivo di **€ 39.568,83 (IVA esente)**
  - Le sostituzioni dei dipendenti del soggetto gestore verranno rimborsate, unicamente nel caso di assenze superiori a 25 gg continuativi, vale a dire a partire dal **26° giorno di malattia/gravidanza/infortunio.** Per la sostituzione di tali assenze provvede il soggetto gestore, con un rimborso degli oneri aggiuntivi sostenuti dal medesimo al 100% per i soggetti gestori con regime previdenziale pubblico e al 33% per i soggetti gestori con regime previdenziale INPS.
  - Fermo restando il numero di unità operatore a tempo pieno equivalente, il soggetto gestore si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda USL ogni eventuale modifica che intervenga relativamente al numero di operatori in regime di dipendenza.
6. In applicazione della determinazione dirigenziale dell'Azienda USL della Romagna n. **676 del 8 marzo 2018**, nel caso in cui il soggetto gestore si avvalga di personale riabilitativo che presta servizio in regime di **libera professione** (anche nel caso in cui questo sia a integrazione del personale dipendente in organico), l'AUSL riconosce a rimborso le spese effettivamente sostenute e storicizzate al 31.07.2017 (salvo aggiornamento ISTAT) comunque fino all'importo massimo di **€ 33.746,40/anno + IVA** se ed in quanto dovuta per operatore a tempo pieno equivalente.

7. In presenza di commissione di posti, accreditati e non, per la medesima tipologia di servizio e, comunque, di un turno unico di assistenza infermieristica e/o riabilitativa dedicato alla totalità dei posti letto presenti e non solo a quelli a Contratto di Servizio (intera dotazione), il soggetto gestore garantisce l'assistenza infermieristica e fisioterapica per l'intera struttura secondo i parametri previsti per i posti accreditati.

8. Si precisa che il presente allegato tecnico potrà essere soggetto a revisione anche nel corso del 2020, qualora la Regione Emilia Romagna definisca la specifica tariffa di riferimento per le prestazioni sanitarie, di cui all'art. 4.1 della DGR n. 273/2016. In tale ipotesi le parti si impegnano a sottoscrivere un nuovo allegato tecnico.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Per L'unione dei Comuni /Comune \_\_\_\_\_

Per l'AUSL Romagna – Direttore Distretto di Rimini

Per il Soggetto Gestore \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_